



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 147/13
Lussemburgo, 14 novembre 2013

Sentenza nella causa C-4/11
Bundesrepublik Deutschland / Kaveh Puid

Uno Stato membro che non possa trasferire un richiedente asilo verso lo Stato competente per l'esame della richiesta, perché sussiste il rischio che in questo Stato vengano violati i suoi diritti fondamentali, è tenuto a identificare un altro Stato membro competente

Non è tenuto, per contro, a esaminare esso stesso la domanda

Il regolamento «Dublino II»¹ enuncia i criteri che consentono di determinare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo presentata nell'Unione: in linea di principio, è competente un solo Stato membro. Per il caso in cui un richiedente asilo presenti domanda in uno Stato membro diverso da quello competente in base al regolamento, è prevista una procedura per il suo trasferimento verso lo Stato membro competente. Nondimeno, in una situazione del genere, lo Stato membro al quale è stata indirizzata la domanda può decidere di non trasferire il richiedente verso lo Stato competente e di esaminare esso stesso la domanda.

Il sig. Puid, cittadino iraniano, è entrato illegalmente in Germania attraverso la Grecia. La domanda di asilo che ha presentato in Germania è stata dichiarata irricevibile giacché, ai sensi del regolamento, era la Grecia lo Stato membro competente per esaminarla. Il sig. Puid è stato perciò trasferito in quest'ultimo Stato. Egli ha proposto, tuttavia, un ricorso per annullamento della decisione di rigetto della sua domanda, che è stato accolto dal Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Tribunale amministrativo di Francoforte sul Meno, Germania). Secondo detto giudice, considerate le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo e del trattamento delle domande di asilo in Grecia, la Germania era tenuta a esaminare la domanda. Le autorità tedesche hanno successivamente riconosciuto al sig. Puid lo status di rifugiato.

Lo Hessischer Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa d'appello dell'Assia, Germania), investito dell'impugnazione della decisione del Verwaltungsgericht Frankfurt am Main, ha chiesto alla Corte di giustizia di precisare come debba essere identificato lo Stato tenuto a esaminare la domanda di asilo. Il giudice tedesco intende sapere se il regolamento conferisca al richiedente asilo il diritto di pretendere da uno Stato membro che esamini la sua domanda qualora tale Stato non possa trasferirlo, stante il rischio di una violazione dei suoi diritti fondamentali, verso lo Stato membro inizialmente identificato come competente.

Nella sentenza odierna la Corte rammenta, anzitutto, che uno Stato membro è tenuto a non trasferire un richiedente asilo verso lo Stato membro inizialmente identificato come competente quando non può ignorare che le carenze sistemiche della procedura di asilo e delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in tale Stato membro costituiscono motivi seri e comprovati di credere che il richiedente corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti².

Ebbene, la Corte rileva che in simili frangenti uno Stato membro, ai sensi del regolamento, **può esaminare** esso stesso la domanda. La Corte precisa però che, qualora non intenda avvalersi di tale facoltà, detto Stato, in linea di principio, **non è tenuto al trattamento della domanda**. Esso è

¹ Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50, pag. 1).

² Sentenza della Corte del 21 dicembre 2011, N. S. e a. (cause riunite C-411/10 e C-493/10); v. anche [comunicato stampa n. 140/11](#).

tenuto, per contro, a identificare lo Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo proseguendo l'esame dei criteri enunciati nel regolamento. Se non si riesce a effettuare tale identificazione, competente per l'esame della domanda di asilo è il primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata.

La Corte rimarca, infine, che lo Stato membro nel quale si trova il richiedente asilo deve curare che la situazione di violazione dei diritti fondamentali di tale richiedente non sia aggravata da una procedura di determinazione dello Stato membro competente che abbia durata irragionevole. All'occorrenza, pertanto, dovrà esaminare esso stesso la domanda.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582